

COMUNE DI QUATTORDIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL

MICRONIDO COMUNALE

Approvato con delibera CC n. 21 del 04.05.2012

Modificato con delibera CC nr. 25 del 20.03.2015

Modificato con delibera CC nr. 51 del 25.09.2019

Modificato con delibera CC nr. 35 del 01.12.2021

Modificato con delibera CC nr. 6 del 25.03.2023

INDICE

Parte prima

FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE PAG. 3

ART. 1 - FINALITÀ PAG. 3

ART. 2 - ISTITUZIONE E GESTIONE

ART. 3 – UTENZA PAG. 3

ART. 4 – CAPIENZA PAG. 3

ART. 5 - CALENDARIO DI APERTURA PAG. 4

ART. 6 - ORARIO DEL SERVIZIO PAG. 4

ART. 7 – ISCRIZIONI PAG. 4

ART. 8 – LA DISCIPLINA DELLE AMMISSIONI PAG. 4

ART. 8 BIS – MODALITA' DI INTEGRAZIONE DELLE RETTE A CARICO
DELLE FAMIGLIE. PAG. 6

ART. 9 - TARIFFE DI FREQUENZA PAG. 6

ART. 10- TARIFFE DI FREQUENZA – MODALITÀ DI PAGAMENTO PAG. 6

Parte seconda

MODALITÀ E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI GESTIONE PAG. 7

ART. 11 – COMITATO DI PARTECIPAZIONE – STRUMENTI PER
LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEI FRUITORI PAG. 7

ART. 12 – ASSEMBLEA DEI GENITORI E DEGLI OPERATORI PAG. 8

ART. 13 – TUTELA DEGLI UTENTI PAG. 8

Parte terza

COLLEGGIALITÀ E PROFESSIONALITÀ PAG. 8

ART. 14 – IL PERSONALE PAG. 8

ART. 15 – PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI PAG. 9

ART. 16 - DISPOSIZIONI SANITARIE PAG. 9

Allegato 1 – Domanda di Ammissione al Micronido Comunale

Parte prima
FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE

ART. 1 – FINALITÀ

Il **micronido** attua un servizio socio-educativo di interesse pubblico con lo scopo di facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un'ottica di pari opportunità per entrambi i genitori, di favorire, integrando l'opera della famiglia (soprattutto in presenza di genitori lavoratori), l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino e la sua socializzazione, concorrendo anche alla prevenzione, specialmente in presenza di situazioni di disagio familiare e sociale.

Questo servizio rivolto ai bambini **da tre mesi a tre anni**, si pone non soltanto come importante momento sociale, ma anche come agenzia formativa che offre al bambino la possibilità di realizzare diverse esperienze, di soddisfare la propria curiosità e creatività, di sviluppare le proprie potenzialità in un ambiente stimolante e sereno.

Il **micronido** deve collocarsi in un rapporto di scambio e verifica con la scuola materna per consentire il miglior inserimento del bambino in una prospettiva di continuità educativa.

Art. 2 - ISTITUZIONE E GESTIONE

1. L'Amministrazione Comunale istituisce e sovrintende alla gestione del servizio di micro-nido, nel rispetto della vigente normativa Nazionale e Regionale, attraverso l'affidamento in concessione, mediante una apposita procedura di selezione, a un gestore che garantisca:
 - a. la massima trasparenza, prevedendo la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, attraverso sia l'istituzione di specifici organismi sia modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.
 - b. la più ampia informazione sull'attività del Servizio promuovendo, anche, la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.
 - c. la definizione, con procedure trasparenti, dei criteri di accesso, nonché la partecipazione degli utenti al costo del Servizio.
 - d. la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, per mezzo di tutte le sue componenti, assicurando il rispetto dei principi e delle norme sancite dalla Legge.

ART. 3 – UTENZA

L'accesso è prioritariamente riservato ai figli di famiglie residenti a Quattordio e dei paesi che hanno stipulato un'apposita convenzione sull'utilizzo del micro-nido.

Le domande delle famiglie non residenti nel Comune di Quattordio verranno prese in considerazione solo in caso di residua disponibilità di posti una volta esaurite le domande dei residenti.

ART. 4 – CAPIENZA

1. La ricettività del **micronido** è di 24 posti e si articola in una sezione: n. 4 posti previsti per bambini con età inferiore ad 1 anno e n. 20 posti previsti per bambini da 1 a 3 anni, detta articolazione può essere variata a seconda dell'offerta del gestore del servizio.
 2. La ricettività del **micronido** potrà essere fissata ad un numero massimo di posti inferiore a quello di capienza di 24 posti con delibera di Giunta Comunale a seguito di accertata diminuzione di natalità e/o ridotte manifestazioni di interesse relative al servizio.
-

Art. 5 – CALENDARIO DI APERTURA

1. Il calendario di apertura e di chiusura del servizio sarà definito nel contratto di servizio sulla base delle proposte del gestore e delle richieste delle famiglie.
2. Il calendario di apertura e di chiusura dovrà essere formulato in modo da garantire la maggiore copertura annuale possibile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - garanzia del servizio per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali;
 - possibilità di estensione del servizio nella giornata del sabato, in presenza di un numero minimo di richieste sufficiente a garantire la copertura delle spese;
 - garanzia del servizio per almeno undici mesi all'anno, con sospensione dell'attività nel mese di luglio o di agosto;
 - estensione del servizio su dodici mesi, in presenza di un numero minimo di richieste sufficiente a garantire la copertura delle spese;
 - chiusura del servizio nel periodo natalizio e pasquale, da valutare in base alle presenze.

Art. 6 – ORARIO DEL SERVIZIO

1. L'orario di apertura e di chiusura dovrà essere formulato in modo da garantire la maggiore copertura possibile delle ore giornaliere, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - orario minimo di apertura: 7.30 – 13,30 (orario "part time")
 - orario minimo di apertura: 7.30 – 17,00 (orario "normale a tempo pieno")
 - estensione dell'orario fino alle ore 18.30, in presenza di un numero di richieste sufficienti a garantire la copertura delle spese.
2. Gli orari di ingresso e di uscita e la disciplina dei momenti di affido e di ritiro del bambino saranno disciplinati dal gestore, in accordo con la commissione servizi sociali del Comune di Quattordio, e saranno resi noti al momento dell'iscrizione e mediante avvisi esposti al pubblico, fermo restando che, qualora non siano i genitori a provvedere direttamente all'affido e al ritiro dei bambini, gli stessi dovranno predisporre e consegnare al gestore apposita delega scritta.

ART. 7 – ISCRIZIONI

1. Le domande di iscrizione devono essere presentate presso del micronido nel mese di maggio, ad eccezione del primo anno di apertura in cui dovranno pervenire entro il 20 luglio.
2. Saranno comunque accettate iscrizioni in corso fino alla capienza dei posti disponibili come stabilito all'art.4, comma 2.
3. Per ragioni di economicità, efficacia e di efficienza, si precisa che non si darà corso alle iscrizioni e non si darà inizio all'anno scolastico se sarà valutato che il numero dei bambini iscritti, non sia sufficiente a garantire l'economicità della gestione. La mancata apertura non darà diritto a nessuna forma di risarcimento o indennizzo di qualsiasi natura sia per il gestore che per le famiglie già iscritte. Se nel corso dell'anno il numero dei bambini dovesse scendere sotto il minimo, il servizio sarà erogato sino al termine dell'anno scolastico eventualmente con orario ridotto al fine di contenere i costi.

ART. 8 – LA DISCIPLINA DELLE AMMISSIONI

L'ammissione al micronido è rivolta a tutti i bambini da tre mesi a tre anni.

L'accesso riguarda prioritariamente i bambini di cui all'art.3 del presente regolamento, solo nel caso di posti disponibili è prevista la possibilità di accesso anche ai bambini residenti in altri Comuni e tiene conto essenzialmente dell'ordine di presentazione della domanda di ammissione e della graduatoria che sarà formata a seguito dell'assegnazione dei punteggi come sotto riportato:

**CONDIZIONI E PUNTEGGI PER LA COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA DI
ACCESSO DEI BAMBINI AL MICRONIDO COMUNALE DI QUATTORDIO**

AMMISSIONE CON PRECEDENZA ASSOLUTA

Bambini già frequentanti nell'anno precedente e ancora in età utile	Accertamento del gestore e conferma da parte della famiglia entro il 31 maggio	
---	--	--

CONDIZIONE	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
BAMBINO residente nel Comune di Quattordio o in altro Comune convenzionato o GENITORE del bambino dipendente di Azienda con sede o unità produttiva sul territorio comunale e/o convenzionata e/o aderente a progetti proposti e/o sponsorizzati dal gestore	Dichiarazione sostitutiva del genitore	200
Handicap del bambino	Certificazione specialistica o altro valido documento rilasciato dalla competente autorità A.S.L.	20
Grave disagio socio-psicologico legato al nucleo familiare	Certificazione del competente Servizio socio-assistenziale	20
Bambino con un genitore o parente sino al 2° grado di parentela non istituzionalizzato portatore di handicap non inferiore al 60% ai sensi della L.104/92, ovvero in particolari condizioni psicofisiche accertate dal Servizio di Medicina Legale od affetto dalle patologie più gravi previste dall'art.11 del C.C.N.L. 1998/2001 od anziani dichiarati non autosufficienti dal Servizio di Medicina Legale e non istituzionalizzati	Certificazione specialistica o altro valido documento rilasciato dalla competente autorità A.S.L.	20
Bambino orfano di un genitore	Dichiarazione sostitutiva del genitore	10
Bambino riconosciuto alla nascita dalla sola madre	Dichiarazione sostitutiva del genitore	10
Bambino che ha fratelli o sorelle frequentanti il Micronido nell'anno educativo a cui si riferisce la domanda	Accertamento del gestore	4
Bambino che ha fratelli o sorelle che hanno frequentato il Micronido nei tre anni educativi precedenti a cui si riferisce la domanda	Accertamento del gestore	3
Bambino/a con fratello/sorella gemello/a	Dichiarazione sostitutiva del genitore	2

A parità di punteggio farà fede la data di presentazione della domanda

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 10 giorni presso la struttura del micronido, in apposita bacheca facilmente accessibile al pubblico.

Durante il periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare eventuali reclami scritti in ordine alle modalità di attribuzione del punteggio, per errori materiali o vizi di procedimento.

Le graduatorie diventano definitive l'undicesimo giorno dalla pubblicazione, ovvero, in caso di reclami, concluso il relativo procedimento di riesame, che deve concludersi entro il 15° giorno dalla pubblicazione.

Agli interessati viene inviata comunicazione scritta a cura del gestore del micronido circa la posizione nella graduatoria definitiva e la conseguente ammissione o esclusione dal servizio.

Gli inserimenti avvengono da Settembre a Maggio (fatta eccezione per casi particolari concordati con lo staff educativo) di ogni anno secondo un calendario redatto dal gestore del servizio.

La data di inizio dell'inserimento al micronido dei bambini viene programmata scaglionando le ammissioni, graduando i tempi di permanenza e prevedendo la permanenza dei genitori.

ART. 8 BIS – MODALITA' DI INTEGRAZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE.

1. Con decorrenza dal mese di settembre 2023 il Comune di Quattordio concederà un contributo alle famiglie residenti che usufruiranno del servizio. L'importo dell'integrazione delle rette mensili da parte del Comune di Quattordio per la fruizione del servizio di micronido, Full-Time o Part-Time sarà stabilito con delibera di Giunta Comunale e versato direttamente alla Cooperativa che gestisce il servizio.
 2. Il Comune di Quattordio, riconoscendo la difficoltà, stante la marcata denatalità e l'elevato costo delle rette a carico delle famiglie, di poter sostenere singolarmente gli oneri connessi alla gestione di un nido, valuterà l'opportunità di stipulare accordi di programma con i Comuni limitrofi per assicurare sul territorio la presenza di una unica struttura dedicata mettendo a disposizione il Micronido Comunale al fine di rendere disponibile una unica realtà deputata alla funzione di asilo nido per tutti i Comuni limitrofi.
 3. I Comuni, a seguito di stipula di apposito accordo di cui al precedente comma 2, si impegnano a pagare una quota delle rette per i bambini iscritti e frequentanti residenti nei propri Comuni quale contributo alle famiglie che verseranno direttamente alla Cooperativa che gestisce il servizio. Ogni Comune comunicherà alla cooperativa che gestisce il servizio e al Comune di Quattordio l'importo del contributo entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.
-

Art. 9 – TARIFFE DI FREQUENZA

Il sistema delle tariffe dovrà essere articolato, con delibera della Giunta, in base ai seguenti principi generali :

- prevedere quote diversificate in base all'orario di frequenza;
- possibilità di prevedere tariffe differenziate per residenti e non residenti e per fasce di reddito;
- eventuale estensione del sabato;
- eventuale apertura a luglio o agosto;

Art. 10 – TARIFFE DI FREQUENZA – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La quota di contribuzione mensile per la frequenza dei bambini per la parte di competenza delle famiglie, deve essere versata al gestore da parte delle famiglie in base alle indicazioni date dal gestore che provvederà anche alla risoluzione della iscrizione in caso di mancati pagamenti. La parte relativa all'integrazione rette, quale contributo alle famiglie da parte del Comune di Quattordio, e dei Comuni che hanno stipulato l'accordo di programma per il servizio di micronido, sarà versata direttamente al gestore dai comuni a seguito di emissione di regolare fattura elettronica da parte dei rispettivi Comuni. Il gestore provvederà anche alla risoluzione della iscrizione in caso di mancati pagamenti.
2. Al mancato pagamento consegue un sollecito all'adempimento mediante raccomandata A.R.; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento del sollecito e in assenza di regolarizzazione dei versamenti, si procede alla dimissione del bambino dal Nido mediante provvedimento del Responsabile del micro-nido.
3. La frequenza al Nido deve avere un carattere di continuità. Le assenze o l'eventuale sospensione temporanea del servizio devono essere comunicate entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza o di sospensione temporanea. Nel caso di assenza ingiustificata il gestore provvederà, con raccomandata o email o sms (previa acquisizione dei dati secondo quanto previsto dalle norme sulla privacy), a richiedere all'utente la giustificazione dell'assenza. In caso di mancata giustificazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, si farà luogo all' esclusione dal servizio.
4. Nel caso di assenza per motivi di salute superiore ai 15 giorni lavorativi continuativi (escluso sabato e giorni festivi), debitamente giustificata, si farà luogo ad una riduzione della tariffa nella misura del 30%. Assenze inferiori ad un periodo di 15 giorni continuativi non comportano in nessun caso una diminuzione della tariffa mensile.

Parte seconda

MODALITÀ E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI GESTIONE

ART. 11 – COMITATO DI PARTECIPAZIONE – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEI FRUITORI

Il Comitato di partecipazione alla gestione è un organismo consultivo sull'organizzazione ed il funzionamento del micronido.

Lo stesso Comitato dura in carica per tutta la durata della concessione ed è composto da:

- Il Sindaco del Comune di Quattordio o un suo delegato;
- Il Responsabile del Servizio;
- Un educatore impiegato presso la struttura;
- n. 2 Rappresentanti delle famiglie, eletti con le modalità da identificare dall'Assemblea dei genitori;
- "Il Sindaco dei Comuni convenzionati o un loro rappresentante;"

L'Assemblea del Comitato è valida in presenza della metà più uno dei componenti.

L'Assemblea, all'atto dell'insediamento, elegge nel proprio seno il Presidente scelto tra i rappresentanti delle famiglie.

Il Comitato è convocato almeno una volta all'anno od ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti con preavviso di almeno 5 giorni.

I rappresentanti delle famiglie decadono con il cessare della fruizione del servizio con conseguente necessità di reintegro dell'organo.

Il Comitato assolve i seguenti compiti:

- a. Controllare l'applicazione delle norme stabilite dal regolamento e il buon funzionamento del micronido;
- b. Proporre modifiche al regolamento ed elaborare proposte innovative concernenti il funzionamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- c. Proporre variazioni di orari di funzionamento, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale;
- d. Accedere ai locali al fine di seguire le attività dei bambini, controllare il corretto funzionamento del servizio, verificare la freschezza e la genuinità del cibo, valutare la correttezza delle modalità di somministrazione dello stesso.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEI GENITORI E DEGLI OPERATORI

Il Comune organizza, di norma almeno una volta all'anno ed in accordo con il Gestore, l'assemblea dei genitori dei bambini iscritti al micronido e degli operatori dello stesso per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio.

ART. 13 – TUTELA DEGLI UTENTI.

Al fine di rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire del servizio o che violano le norme del presente regolamento, gli utenti possono presentare reclamo.

I reclami devono essere presentati in forma scritta al gestore del servizio di micronido e, per conoscenza, al Comune e devono contenere generalità ed indirizzo del proponente. I reclami anonimi non saranno tenuti in considerazione.

Il gestore, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta all'utente che ha presentato il reclamo e, per conoscenza, al Comune non oltre trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo, nel caso questi sia ritenuto fondato.

Il Comune informa il Comitato di partecipazione dei reclami pervenuti e si avvale della sua collaborazione per individuare soluzioni e provvedimenti da adottare o, in caso di procedura urgente, dà comunicazione delle soluzioni già adottate.

Parte terza

COLLEGIALITÀ E PROFESSIONALITÀ

ART. 14 – IL PERSONALE

Tutto il personale educativo e ausiliario concorre, attraverso la programmazione e la realizzazione delle diverse attività e servizi, ai processi formativi e di cura del minore.

Le attività del micronido si fondano sul lavoro collegiale di tutti gli operatori assegnati, nel rispetto delle diverse professionalità e delle responsabilità individuali.

Il personale educativo garantisce, attraverso un'attenta e collegiale programmazione, il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi, psicomotori e relazionali del minore, ponendo particolare attenzione ai problemi dell'inserimento e all'articolarsi dei rapporti con gli adulti e gli altri bambini.

Il personale ausiliario oltre all'assolvimento dei propri compiti specifici coopera con il personale educativo e partecipa all'attività complessiva del nido.

Il personale assente deve essere tempestivamente sostituito per garantire un adeguato rapporto operatori/bambini.

La dotazione organica del personale, con l'individuazione del numero di operatori e delle caratteristiche professionali degli stessi, sarà definita dal soggetto gestore nel progetto di gestione da presentarsi in sede di gara, ed aggiornato annualmente in relazione al numero ed alla tipologia di iscritti.

Le disposizioni del paragrafo 5 della deliberazione della giunta regionale n. 28-9454 del 26.05.2003 (avente ad oggetto L.448/2001 art. 70 – micro-nidi – individuazione dei requisiti strutturali e gestionali), e le eventuali successive modifiche o integrazioni, costituiscono il limite minimo inderogabile dell'organico.

Il soggetto gestore provvederà annualmente, all'inizio di ogni anno educativo, a trasmettere al Comune apposita relazione con l'indicazione del numero degli iscritti, la tipologia degli stessi (lattanti – divezzi) ed il numero degli operatori previsti, suddiviso per figure professionali, nonché il loro curriculum.

Art. 15 – PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

1. Il servizio di refezione sarà garantito o mediante preparazione dei pasti in loco o avvalendosi di un servizio di pasti preparati al di fuori della struttura del micronido e successivamente trasportati.
2. Il soggetto gestore dovrà garantire, in ogni caso, il rispetto delle norme igieniche e di controllo previste per la preparazione e somministrazione dei pasti.
3. Le tabelle dietetiche relative ai pasti dei bambini sono fissate dal competente servizio dell'Asl.

Art. 16 – DISPOSIZIONI SANITARIE

1. Il bambino sarà inserito al Nido solo se in possesso delle certificazioni sanitarie richieste:
 - a. autocertificazione delle vaccinazioni effettuate: il genitore è tenuto ad aggiornare tempestivamente e comunque ad ogni nuova vaccinazione il documento in possesso del Micronido attestante le avvenute vaccinazioni.
 - b. fotocopia del foglio della nascita dell'agenda di salute, rilasciato dalla struttura sanitaria in cui è nato il bambino
 - c. certificato medico (in data non anteriore al quinto giorno che precede l'inserimento) attestante che il bambino non presenta malattie diffusibili in comunità;
 - d. eventuale documentazione medica utile per una corretta valutazione dello stato di salute;
 - e. autocertificazione del numero della tessera sanitaria o fotocopia della stessa.
2. L'adulto che effettua l'inserimento dovrà essere in possesso della seguente documentazione:
 - certificato medico (in data non anteriore al quinto giorno che precede l'inserimento) attestante l'assenza di malattie diffusibili in comunità.

3. Il personale sanitario operante nel Nido:

- compilerà la cartella clinica sulla base della documentazione sanitaria presentata dai genitori, raccogliendo tutti i dati utili per la salute del bambino;
- verificherà la regolarità delle vaccinazioni;
- trasmetterà, ove necessario, alla direzione del Nido un estratto della cartella clinica, contenente le informazioni sanitarie ritenute indispensabili per la tutela dell'incolumità fisica e della salute del bambino e della comunità. Tale documentazione verrà conservata presso la direzione del Nido, separatamente da altri dati personali trattati per motivi amministrativi, all'interno di uno schedario chiuso, di cui il responsabile avrà la custodia.

4. Dal momento in cui il bambino smette di frequentare il Nido, i suoi dati non possono più essere utilizzati, salvo che per la conservazione, a norma di legge, dei documenti che li contengono.

5. Al fine di poter intraprendere all'interno del nido tutte le misure sanitarie atte a ridurre la diffusione di eventuali malattie infettive tra bambini frequentanti, ogni volta che il bambino rimane a casa il genitore deve:

- a. avvertire il personale il giorno stesso dell'assenza - entro le ore 9.30;
- b. in caso di malattia infettiva, accertata dal medico curante, comunicarlo tempestivamente al personale del Nido;
- c. nel caso che la malattia superi la durata di cinque giorni (nel computo devono essere considerati anche i giorni festivi), la riammissione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione del medico curante (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518 art. 42) che attesti che il bambino è idoneo a frequentare il Nido. Il certificato deve essere emesso in data non anteriore al quinto giorno che precede la riammissione oppure deve contenere dichiarazione della data a partire dalla quale il bambino può essere riammesso in comunità.

6. In caso di assenze per motivi non sanitari, documentate da una richiesta scritta dei genitori antecedente l'assenza, non è necessario al rientro il certificato medico, se viene rispettato il periodo indicato.

7. Dopo le chiusure programmate del calendario scolastico non è richiesto alcun certificato.

8. Se un bambino che frequenta il Nido presenta sintomi e segni che potrebbero essere riferiti a malattie diffusibili in comunità, i genitori, avvertiti tempestivamente, sono tenuti all'immediato ritiro del bambino. Qualora i genitori non siano rintracciabili, il personale del Nido, in considerazione della gravità del caso, provvederà ad accompagnare il bambino al Pronto Soccorso Ospedaliero. Tale prassi sarà adottata anche in caso di emergenza sanitaria di altra natura.

9. I genitori sono tenuti alla massima collaborazione per assicurare un'adeguata prevenzione e controllo delle infezioni; in particolare, in caso di allontanamento dalla comunità, per i motivi indicati al comma successivo, il bambino non potrà essere reinserito per almeno 48 ore dal momento dell'allontanamento.

10. L'allontanamento è previsto in caso di:

- a) febbre esterna (misurata esclusivamente all'inguine o in sede ascellare) che impedisce al bambino di partecipare adeguatamente alle attività;
- b) febbre accompagnata da tosse persistente;
- c) diarrea con aumento della componente acquosa;
- d) vomito profuso, oppure anche un solo episodio con compromissione evidente delle condizioni generali del bambino;
- e) eruzione cutanea diffusa;
- f) occhi che presentano congiuntiva rossa, secrezione giallastra, palpebre appiccicose al risveglio e arrossamento della cute circostante. Invece, la situazione caratterizzata da occhi con secrezione chiara ed acquosa, senza arrossamento delle palpebre, non

deve essere considerata a rischio di diffusione nella collettività.

11. Allo scopo di favorire tale procedura, verrà consegnato dal Gestore ai genitori un modulo prestampato che dopo la compilazione potrà essere utilizzato al rientro del bambino se il periodo di assenza è inferiore ai 5 giorni.

12. Il Nido deve essere frequentato solo da bambini che non presentano patologie contagiose, e quindi la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico è ammessa solo per patologie particolari: queste dovranno essere documentate da un certificato del Pediatra curante. Tale certificato deve contenere l'indicazione del farmaco, della posologia e delle modalità di somministrazione; deve, inoltre, attestare l'indispensabilità della somministrazione durante le ore di permanenza del bambino al Nido.

13. La somministrazione di qualsiasi terapia necessita, inoltre, della richiesta-delega scritta di un genitore; certificato medico e delega devono essere conservati nella sezione di appartenenza del bambino, e nella segreteria in apposito dossier.

14. I bambini frequentanti l'Asilo Nido devono seguire una dieta adeguata all'età; in caso di bambini con patologie (allergie, intolleranze alimentari, malassorbimento) queste devono essere documentate dal medico specialista di servizio pubblico che certificherà il problema.

15. Per ciò che riguarda lesioni della cute secernenti, è necessario che la parte interessata venga tenuta coperta; per lesioni di sospetta o accertata origine batterica o virale, si deve prevedere l'allontanamento del bambino nel periodo acuto dell'infezione.

16. Il personale del Nido è, pertanto, autorizzato a non accogliere i bambini che siano sprovvisti del certificato richiesto e compilato dal medico in ogni sua parte.

17. Nel caso di rientro subito dopo una diagnosi di: ustione, trauma, frattura, lussazione ecc., per cui il bambino è obbligato a portare, durante le ore di frequenza, ingessatura, tutore rigido o altro ausilio terapeutico, potrà essere accolto purché non sussistano serie controindicazioni rispetto alle attività normalmente svolte al Nido, previa sottoscrizione di una liberatoria da parte di un genitore.

COMUNE DI QUATTORDIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DOMANDA DI AMMISSIONE AL MICRO NIDO COMUNALE

IO SOTTOSCRITTO/A _____

NATO/A A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ VIA _____ n. _____

Telefono (fisso e/o cellulare) _____

CON DOMICILIO (solo se diverso dalla residenza) in _____

VIA _____ n. _____

CHIEDO

PER MIO/A FIGLIO/A _____

NATO A _____ IL _____

l'ammissione al micronido comunale

Prendo atto che i bambini sono inseriti sulla base dei posti disponibili, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione.

Dichiaro che ho preso visione e che mi è stata consegnata una copia del regolamento comunale per la gestione del micro nido che regola i rapporti tra gestore, famiglia e Comune.

Quattordio, _____

In fede

Il richiedente _____